



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
benessere.sanita@cna.it
Unione - CNA Benessere e Sanità

Sede di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Roma, 3 aprile 2020

**- Ai Responsabili Regionali e Territoriali
E p.c. - Alla Presidenza Nazionale
- Al Consiglio nazionale Acconciatori
- Al Consiglio nazionale Estetica
Unione CNA Benessere e Sanità**

Oggetto: Sospensione Leasing Attrezzature Estetica

Nei giorni scorsi ci sono giunte alcune richieste di chiarimento rispetto alle difficoltà che le imprese del settore estetico stanno vivendo a causa della mancata sospensione dei contratti stipulati con società finanziarie.

Negli ultimi dieci anni, anche a fronte delle difficoltà ad ottenere credito dal sistema bancario, ha conosciuto un'ampia diffusione il **sistema del noleggio operativo**, una modalità di finanziamento stipulato con il fornitore che è convenzionato con una società finanziaria, per l'acquisto dei macchinari ad uso estetico. La durata del contratto varia, mediamente, dai 24 ai 60 mesi in base all'importo finanziato.

Il problema che in molti riferiscono è il fatto che queste società finanziarie non intendono sospendere o posticipare i pagamenti avvalendosi della circostanza che il Decreto Cura Italia non lo prevede in quanto trattasi di società private e non Istituti Bancari.

L'art. 56 del decreto Cura Italia, al comma 2, stabilisce che le imprese che non abbiano esposizioni creditizie deteriorate e che autocertificano di avere subito carenze di liquidità a causa dell'emergenza, possono beneficiare, fino al 30 settembre 2020, delle seguenti misure:

- a) l'impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
- b) la proroga per prestiti non rateali;
- c) **la sospensione delle rate e dei canoni di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing** scaduti prima di tale data e il dilazionamento del piano di rimborso in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri; è facoltà delle imprese richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.

Tali misure di sostegno valgono in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

Le società finanziarie in oggetto rientrano, pertanto, tra i soggetti tenuti a rispettare le disposizioni richiamate a tutela dei propri creditori.